

**ACCORDO PONTE ANCI/CORIPET
CONTENITORI IN PET PER LIQUIDI**

ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede in Roma, via dei Prefetti n. 46, c. f. 80118510587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Ing. Antonio Decaro

E

CORIPET, Consorzio senza fini di lucro per la gestione degli imballaggi in PET per liquidi, con sede in Milano, via San Vittore n. 7, c. f. 07168330962, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Sig. Corrado Dentis

PREMESSO CHE

- CORIPET, all'atto della sottoscrizione del presente Accordo, è un consorzio volontario senza fini di lucro costituito tra produttori di bottiglie e altri contenitori in PET (d'ora in avanti anche solo CPL PET), utilizzati per il confezionamento dei propri liquidi alimentari e riciclatori del PET;
- CORIPET ha ottenuto il riconoscimento, in via provvisoria, come sistema autonomo di responsabilità estesa del produttore (Extended Producer Responsibility - EPR) con Decreto Direttoriale n. RINDEC 58 del 24 aprile 2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 221, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006;
- ANCI, ai sensi del vigente Statuto è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione;
- ANCI promuove lo sviluppo dei sistemi di governance ambientale degli Enti Locali e, in particolare, le attività di informazione e sensibilizzazione sulle raccolte differenziate;
- il predetto Decreto Direttoriale n. RINDEC 58 del 24 aprile 2018 prevede che CORIPET stipuli, tra l'altro, un Accordo con ANCI Nazionale a garanzia dell'attuazione del principio di

1

- corresponsabilità gestionale e al fine di assicurare la copertura del servizio sull'intero territorio nazionale [art. 2, comma 1, lett. a)];
- Analisi del nuovo sistema industriale ed il suo impatto economico sui flussi della raccolta differenziata (d'ora in avanti anche solo RD) tradizionale, anche in relazione all'uso degli eco-compattatori, richiedono una fase applicativa sperimentale e transitoria che le Parti ritengono sufficiente prevedere in un periodo di dodici mesi;
 - le Parti hanno pertanto concordato di procedere alla sottoscrizione di un Accordo Ponte, alle medesime regole del sistema attuale, che disciplini anche il riconoscimento delle componenti economiche sui flussi stimati in entrata;
 - il contenuto del presente Accordo, per come negoziato dalle Parti, risponde ai rispettivi interessi delle Parti medesime;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO.

1.1 Il presente Accordo disciplina la prima fase transitoria della raccolta differenziata da parte dei soggetti convenzionati con CORIPET di cui al successivo art. 2, su tutto il territorio nazionale e con le modalità previste dal successivo art. 4, dei rifiuti costituiti dai contenitori in PET per liquidi di competenza CORIPET in base e per quanto previsto dal suo decreto ministeriale di riconoscimento provvisorio (v. art. 1.3). Eventuali modifiche e integrazioni della tipologia di imnesso a consumo oggetto del sistema CORIPET che dovessero intervenire nel corso di vigenza del presente Accordo dovranno essere tempestivamente comunicate da CORIPET ad ANCI e ai singoli Convenzionati.

1.2 La durata del presente Accordo è stabilita in anni uno (12 mesi) dalla data della sua sottoscrizione, in ogni caso senza rinnovo tacito e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

1.3 I rifiuti costituiti dai contenitori in PET per liquidi immessi a consumo dai produttori consorziati CORIPET saranno raccolti dai soggetti convenzionati di cui all'art. 2 indistintamente ed assieme ai rifiuti di imballaggi in plastica immessi a consumo dai produttori consorziati COREPLA o facenti parte di altri sistemi di EPR (e agli imballaggi di competenza degli altri consorzi di filiera nel caso di raccolta multimateriale). Ai fini del riconoscimento, da parte di CORIPET ai soggetti con esso convenzionati di cui all'art. 2, dei corrispettivi per i "maggiori oneri" della RD (art. 221, comma 10, lett. b, d.lgs. n. 152/2006, d'ora in avanti TUA), sui predetti rifiuti conferiti al gestore del servizio pubblico e per la quota parte di propria competenza, per contenitori in PET per liquidi di competenza CORIPET si intendono quelli individuati proporzionalmente al proprio imnesso a consumo, in base



ad un "quantum di rifiuti della stessa tipologia e pari a quelli generati dal consumo dei propri prodotti" (p. 10 decreto di riconoscimento RINDEC 2018/58 del 24.4.2018).

2. CONVENZIONI LOCALI.

2.1 Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente Accordo attraverso la stipula di convenzioni locali (AIL 1) tra CORIPET e l'ente di Governo del servizio rifiuti, ex art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 e s.m.i. territorialmente competente, ovvero i Comuni ovvero i soggetti da essi delegati (d'ora in avanti: i "Convenzionati").

2.2 CORIPET si impegna a sottoscrivere le convenzioni locali sull'intero territorio nazionale con tutti i soggetti competenti di cui sopra che ne facciano richiesta, fermo restando quanto previsto dall'art. 7.

2.3 CORIPET, all'atto della sottoscrizione delle convenzioni locali, garantisce e, se richiesto, documenta di disporre, anche mediante la stipula degli opportuni accordi con i fornitori di servizi e i gestori di centri e impianti e, se del caso per quanto eventualmente necessario, con gli altri consorzi operanti nella filiera, di risorse e processi adeguati all'integrale adempimento degli obblighi assunti con il presente Accordo e con le convenzioni locali.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI.

3.1 Il Convenzionato, direttamente o tramite terzi, si impegna all'organizzazione della raccolta, alla sua gestione e al conferimento dei rifiuti costituiti dai contenitori in PET per liquidi immessi a consumo dai produttori consorziati CORIPET, raccolti indistintamente ed assieme ai rifiuti di imballaggi in plastica immessi a consumo dai produttori consorziati COREPLA o facenti parte di altri sistemi di EPR (e agli imballaggi di competenza degli altri consorzi di filiera nel caso di raccolta multimateriale), agli impianti individuati in base ai criteri di cui all'accordo ANCI/CONAI e relativo Allegato Tecnico ANCI/COREPLA vigente nel periodo di riferimento.

3.2 CORIPET, direttamente o tramite terzi, si impegna al ritiro dei rifiuti costituiti dai contenitori in PET per liquidi di propria competenza dagli impianti di cui sopra e a riconoscere sui flussi di propria competenza stimati in entrata il corrispettivo per i "maggiori oneri" della RD di cui al successivo art. 6, comma 1.

3.3 Il Convenzionato e CORIPET si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e i dati utili a valutare al meglio la qualità e l'andamento della raccolta, e in particolare a rispettare gli obblighi di cui al successivo art. 14 (banca dati ANCI/CORIPET). Tali dati vengono considerati dalle parti di pubblico interesse e pienamente accessibili, nel rispetto del principio di trasparenza, ad entrambe le parti e a tutti i soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta. Anche in caso di delega,



le informazioni e i dati trasmessi alla banca dati ANCI/CORIPET sono sempre trasmessi anche al Comune delegante.

3.4 Il Convenzionato deve comunicare immediatamente a CORIPET ogni variazione intervenuta nel corso della durata della Convenzione rispetto ai comuni compresi nella Convenzione medesima (ivi incluse quelle relative alla cessazione e/o aggiunta e/o rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della Convenzione stessa e l'esatta attribuzione dei flussi conferiti di contenitori in PET per liquidi di competenza CORIPET, anche ai fini del riconoscimento su di essi dei "maggiori oneri" di RD.

4. MODALITÀ DI RACCOLTA.

4.1 Le modalità del servizio pubblico di RD (monomateriale, multimateriale, selettiva di soli contenitori per liquidi, stradale, porta a porta, etc.) svolto dai Comuni/gestori locali sono decise autonomamente da questi ultimi. I rifiuti costituiti dai contenitori in PET per liquidi di competenza CORIPET saranno raccolti indistintamente ed assieme ai rifiuti di imballaggi in plastica di competenza COREPLA o di altri sistemi di EPR (e degli altri consorzi di filiera nel caso di raccolta multimateriale), senza alcun obbligo per i Comuni/gestori locali di attivare due distinte ed autonome modalità di RD. Il corrispettivo per i "maggiori oneri" di RD che CORIPET si impegna a riconoscere sulla quota parte di propria competenza è disciplinato dal successivo art. 6, comma 1.

4.2 CORIPET, in conformità al decreto di riconoscimento provvisorio RINDEC 2018/58 del 24.4.2018 che prevede come specifica prescrizione per il Consorzio "Pavimento programmato di installazioni di eco-compattatori" (art. 2 lett. d decreto di riconoscimento), potrà installare e gestire, a propria cura e spese, anche su superficie privata, gli eco-compattatori, previo Accordo con i Comuni e nel rispetto di quanto concordato.

5. QUANTIFICAZIONE DELLE QUOTE DI COMPETENZA CORIPET.

5.1 Fermo quanto previsto dall'art. 1.3 che precede, la quota di contenitori in PET per liquidi di competenza CORIPET sarà individuata raffrontando l'immesso a consumo dei propri consorziati produttori, come risultante dalle dichiarazioni periodiche inviate al consorzio, al totale dell'immesso a consumo di tale tipologia di imballaggi (CORIPET + Altri Sistemi di EPR). A tal fine, CORIPET affiderà apposito incarico ad una primaria società del settore per l'individuazione dell'immesso al consumo complessivo (CORIPET + Altri Sistemi di EPR) di tale tipologia di imballaggi, da cui ricavare la quota di competenza CORIPET. Quest'ultima sarà comunicata anche al MATTM, all'ISPRA e ai centri di selezione per la ripartizione del materiale in uscita e sarà oggetto della relazione di

OK 4

certificazione da parte di un soggetto terzo indipendente sul raggiungimento degli obiettivi di riciclo gravanti su CORIPET.

6. CORRISPETTIVO PER I "MAGGIORI ONERI" DI RD.

6.1 CORIPET riconosce sui flussi della RD tradizionale di propria competenza stimati in entrata, individuati applicando la propria quota di mercato (v. art. 5.1) al totale dei CPL PET risultanti dalla rilevazione a spese di CORIPET del nuovo parametro CPL PET in sede di analisi merceologiche (v. art. 11), le seguenti condizioni economiche: più sei (6) euro a tonnellata, comprensivi della compensazione per l'eventuale impatto degli eco-compattatori sulla RD tradizionale, rispetto ai singoli flussi/corrispettivi attuali (cfr. Allegato Tecnico ANCI/COREPLA 2014 - 2019, tabella 1, art. 6.1.1.1):

Flussi/corrispettivi attuali	CORIPET
Flusso A = 307,07 €/t	Flusso A = 307,07 €/t + 6 €/t
Flusso B = 81,07 €/t	Flusso B = 81,07 €/t + 6 €/t
Flusso C = 399,29 €/t	Flusso C = 399,29 €/t + 6 €/t
Flusso DL = 298,97 €/t	Flusso DL = 298,97 €/t + 6 €/t


Non saranno applicate fasce/limiti di conformità in termini di livelli percentuali di frazione estranea (FE), per cui i corrispettivi di cui sopra saranno sempre corrisposti, indipendentemente appunto dalle percentuali di FE presenti nei conferimenti (cfr. Allegato Tecnico ANCI/COREPLA 2014 - 2019, art. 6.1.3).

7. ACCORDO CON IL COMUNE PER INSTALLAZIONE DI ECO-COMPATTATORI

7.1 Le eventuali installazioni di eco-compattatori avverranno previo accordo con il Comune. L'accordo:

- rende giuridicamente vincolante l'obbligo per CORIPET di trasmettere al Comune/gestore locale i dati sulle performance di intercettazione dei singoli eco-compattatori installati, che saranno conteggiate e sommate a quelle della RD tradizionale, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di legge di RD (ex art. 205 TUA) e per il rispetto del proprio PEF su cui è calcolata la tariffa;
- consente al Comune la scelta tra uno o entrambi i modelli di installazione di cui al successivo articolo 8, con i relativi corrispettivi ivi previsti.

8. MODELLI DI INSTALLAZIONE ECO-COMPATTATORI E RELATIVI CORRISPETTIVI

 5


8.1 ECO-COMPATTATORI COMUNALI: il Comune può decidere di acquistare, installare e gestire, a propria cura e spese, tali macchinari, con successiva consegna per conto CORIPET, nei luoghi e/o ai soggetti da questo indicati, del materiale (flusso selettivo di soli CPL PET). Gli eco-compattatori installati dovranno consentire l'intercettazione selettiva/separata delle bottiglie in PET rispetto ad altri flussi di rifiuti e l'avvio diretto a riciclo a ciclo chiuso (*bottle to bottle*) ai sensi del Regolamento UE 282/2008. In tal caso CORIPET riconoscerà al Comune, sui CPL PET intercettati selettivamente e conferiti a CORIPET, un corrispettivo di 420 €/ton. (quattrocentoventi euro/100 a tonnellata).

8.2 ECO-COMPATTATORI CORIPET: macchinari acquistati, installati e gestiti a cura e spese del Consorzio, in conformità al decreto di riconoscimento provvisorio CORIPET. In tal caso, il Consorzio CORIPET, avvalendosi di soggetti terzi autorizzati, si impegna ad effettuare il prelievo e il trasporto del flusso selettivo dai luoghi di installazione delle macchine (punti vendita GDO, etc.), agli impianti di ricezione. In sede di stipula dell'accordo di cui sopra, il Comune e CORIPET potranno concordare ulteriori condizioni, nonché potranno decidere, nel rispetto delle norme vigenti, di affidare al Comune/gestore locale servizi quali, a titolo esemplificativo, il prelievo e il trasporto delle bottiglie, nel qual caso tali servizi saranno remunerati a prezzi di mercato ed il quantum sarà rimesso alla negoziazione tra CORIPET e il singolo Comune.

9. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

9.1 Verranno riconosciute dal consorzio, con riferimento ai CPL PET di competenza CORIPET, le medesime prestazioni aggiuntive rispetto a quelle attuali, ai medesimi valori economici (cfr. Allegato Tecnico ANCI/COREPLA 2014 - 2019, art. 6.2).

10. RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA

10.1 Nel caso di raccolta monomateriale verrà riaddebitato il medesimo costo di separazione e gestione della FE attualmente sostenuto dal Comune/Convenzionato (Cfes + Cfer, v. Allegato Tecnico ANCI/COREPLA 2014 - 2019, art. 6.1.1.3), in proporzione alla quota di competenza CORIPET, fermo restando che la somma delle gestioni COREPLA e CORIPET delle FE non può superare l'onere attualmente sostenuto dal Comune.

11. ANALISI MERCEOLOGICHE.

11.1 Le parti intendono attivare analisi merceologiche sui flussi (in ingresso) conferiti negli impianti di cui all'art. 3, comma 1, volte a caratterizzare la raccolta, con specifico riferimento:

- alla presenza in termini percentuali di contenitori in PET per liquidi rispetto ai conferimenti totali del singolo convenzionato;



- alla presenza in termini percentuali di frazione estranea rispetto ai conferimenti totali del singolo convenzionato.

Tali rilevazioni sono funzionali alla miglior stima della percentuale di contenitori in PET per liquidi del singolo convenzionato conferitore, ai fini del pagamento ad esso dei "maggiori oneri" di RD per la quota parte di CPL PET di competenza CORIPET e del riaddebito a detto convenzionato della quota parte di FE di competenza/gestita da CORIPET.

11.2 La rilevazione di cui sopra sarà informata ai principi di imparzialità, trasparenza e professionalità, e sarà svolta da soggetti dotati di specifici requisiti di idoneità, individuati e nominati di comune intesa tra le parti convenzionate con le stesse modalità di individuazione previste dall'Accordo Anci-Corepla.

11.3 Il costo di tale rilevazione sarà a carico del Consorzio CORIPET.

11.4 La quota parte di competenza CORIPET che sarà attribuita, ai fini dei pagamenti dei maggiori oneri di RD e del riaddebito della frazione estranea, a ciascun Convenzionato e che sarà utilizzata sino al mese in cui verrà effettuata la prima rilevazione utile del nuovo parametro CPL PET o in assenza di detta rilevazione, si ottiene applicando, rispettivamente, al totale degli imballaggi e della FE come risultanti dalle attuali analisi meteorologiche, la percentuale derivante dalla moltiplicazione tra la quota di mercato CORIPET (v. art. 5.1) e il valore storico del totale dei CPL PET rispetto al totale degli imballaggi conferiti, corrispondente, dai dati consuntivi 2019, al 26,48%.


12. FATTURAZIONE.

12.1 Il Convenzionato provvede ad emettere fattura mensile nei confronti di CORIPET in conformità alla pre-fattura che viene resa tempestivamente disponibile da quest'ultimo. I pagamenti delle fatture vengono effettuati a 90 giorni data fattura fine mese.

12.2 Con frequenza mensile CORIPET provvede alla fatturazione nei confronti del Convenzionato dei costi di riaddebito della frazione estranea ove dovuti, con facoltà di eventuali compensazioni fra le fatture emesse dal Convenzionato e i documenti contabili emessi da CORIPET.

13. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

13.1 Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di legge di raccolta e recupero/riciclo, CORIPET realizza a proprie spese attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione sulle corrette modalità di conferimento e raccolta differenziata dei contenitori in PET per liquidi, sui vantaggi ambientali del riciclo meccanico, compreso quello a ciclo chiuso (*bottle to bottle*) e sugli extra costi per la collettività derivanti, viceversa, dalla dispersione dei contenitori in PET per liquidi nel flusso indifferenziato o nell'ambiente.

 7 

13.2 Al fine di consentire e agevolare la più ampia diffusione e applicazione del presente accordo e la transizione normativamente prevista verso un sistema con una pluralità di consorzi EPR secondo i principi di imparzialità e di promozione dell'accesso alle infrastrutture di raccolta, le parti concordano che, con particolare riguardo alle attività di comunicazione, monitoraggio e supporto operativo finalizzate al miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica di competenza CORIPET, CORIPET metterà a disposizione di ANCI risorse economiche per complessivi 50.000 euro (cinquantamila euro/00)+ IVA per il periodo di vigenza del presente Accordo Ponte. Tali risorse saranno gestite direttamente da ANCI o sue società in house secondo modalità e finalità condivise nel Tavolo permanente di Coordinamento e verifica di cui all'articolo 15 e in particolare per la realizzazione del piano di formazione e comunicazione di cui al successivo art. 15.1, lett. j.

13.3 ANCI si impegna altresì a dare la massima diffusione all'intervenuta sottoscrizione del presente Accordo.


14. BANCA DATI ANCI / CORIPET.

14.1 Le parti intendono attivare la banca dati ANCI/CORIPET, affidandone la progettazione, realizzazione e gestione ad ANCI. Nella banca dati confluiranno – anche in considerazione dell'interesse pubblico alla tracciabilità e alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di contenitori in PET per liquidi confezionati e dei corrispettivi per essi percepiti – almeno i seguenti dati e informazioni:

- dati relativi alla RD che ciascun Convenzionato avrà l'obbligo di comunicare rispetto al proprio bacino;
- dati relativi alle analisi merceologiche e agli eventuali audit di seconda parte;
- dati relativi al numero e all'ubicazione degli eco-compattatori e ai quantitativi di bottiglie in PET intercettate attraverso tale sistema;
- dati e informazioni relative ai corrispettivi riconosciuti dai convenzionati ai Comuni deleganti.

Con uno o più Allegati alla convenzione locale saranno individuate eventuali ulteriori tipologie di dati che i singoli Convenzionati e CORIPET avranno l'obbligo di comunicare al gestore della banca dati e le relative modalità e tempistiche di trasmissione attraverso l'apposita piattaforma predisposta e messa a disposizione dal soggetto gestore.

14.2 In base alle risultanze della suddetta banca dati, liberamente accessibile ad entrambe le parti e alle autorità pubbliche che ne dovessero fare richiesta, secondo il principio di massima trasparenza, le parti potranno valutare l'attivazione di iniziative volte al miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi di RD.




8

14.3 Le spese per la progettazione, realizzazione e gestione della banca dati sono a carico di CORIPET sulla base di un progetto predisposto da ANCI e approvato dal Tavolo permanente di coordinamento e verifica.

15. TAVOLO PERMANENTE DI COORDINAMENTO E VERIFICA.

15.1 Al fine di garantire un'attuazione coordinata del presente Accordo, le parti concordano di costituire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del medesimo, il Tavolo permanente paritetico di coordinamento e verifica, costituito da tre esperti designati dall'ANCI e tre esperti designati da CORIPET. Il Tavolo permanente di coordinamento e verifica, che opera secondo le modalità individuate dalle parti con apposito regolamento interno, ha le seguenti competenze:

- a. studiare le modalità operative di un Accordo Quadro a regime;
- b. formulare le linee guida generali per le attività di informazione, comunicazione, sensibilizzazione dei cittadini ed educazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo, anche sulla base di specifiche esigenze territoriali, con particolare riguardo alle aree in ritardo;
- c. promuovere le azioni volte alla prevenzione e minimizzazione nella produzione di rifiuti, alla sensibilizzazione, all'informazione e alla comunicazione in materia;
- d. approfondire temi di interesse comune e proporre interventi mirati;
- e. effettuare il monitoraggio e l'analisi dello stato e delle modalità di attuazione dell'Accordo sul territorio nazionale;
- f. agire quale supporto agli enti locali e alle loro forme associative nelle materie oggetto del presente Accordo;
- g. monitorare l'andamento dell'operatività dell'accordo anche attraverso l'elaborazione di report trimestrali relativi a:
 - stato dell'arte delle convenzioni sottoscritte (numero di convenzioni, Comuni convenzionati e loro abitanti, etc.);
 - verifica dei dati quali-quantitativi sui conferimenti e corretto invio dei dati e delle informazioni da parte dei convenzionati al soggetto affidatario della Banca dati di cui sopra;
- h. promuovere la soluzione di eventuali contenziosi nell'attuazione dell'accordo e delle convenzioni locali;
- i. approvare il progetto della Banca Dati di cui all'articolo 14;
- j. definire il piano di formazione e comunicazione di cui all'articolo 13.



15.2 Le spese di funzionamento di detto Tavolo permanente e delle iniziative concordate al suo interno sono sostenute da CORIPET.

15.3 Il Tavolo permanente di coordinamento e verifica è presieduto alternativamente, di trimestre in trimestre, da un rappresentante CORIPET e da un rappresentante ANCI e si riunirà almeno una volta ogni due mesi, o su richiesta di una delle parti. La Segreteria del Tavolo permanente di coordinamento e verifica ha sede presso CORIPET in Milano, via San Vittore n. 7.

16. FASE TRANSITORIA

16.1 A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, eventuali Convenzioni già in essere tra Comuni/gestori locali e Coripet potranno essere adeguate ai patti e alle condizioni di cui al presente Accordo.

16.2 Le Parti concordano che - decorsi i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo - si procederà alla verifica dei dati e del raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo e che, entro il medesimo termine, esse si incontreranno per definire le modalità di un Accordo a regime, se del caso da negoziarsi e sottoscriversi in sede di comparto mediante la stipula di un unico accordo che riguardi tutti i sistemi di EPR autorizzati, ove vi sia la disponibilità degli altri soggetti coinvolti e nel rispetto delle norme vigenti.

17. RINVIO

17.1 Per tutto quanto non previsto dal presente accordo valgono, in quanto compatibili, le medesime regole del sistema attuale da intendersi riferite, invece che a tutti gli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, ai soli CPL PET di competenza CORIPET, fermo restando quanto previsto al precedente art. 11.4.

Letto, firmato e sottoscritto

l'11 MAGGIO 2020

ANCI
Antonio Decaro



CORIPET
Corrado Dentis



Allegati:

1. Convenzione locale tipo con CORIPET.

**MODELLO CONVENZIONE LOCALE PER IL CONFERIMENTO E IL RITIRO DEI
CONTENITORI IN PET PER LIQUIDI DI COMPETENZA CORIPET
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

tra


CORIPET (c.f. 07168330962) – Consorzio senza fini di lucro con attività esterna per la gestione degli imballaggi in PET per liquidi – con sede legale in Milano, Via San Vittore n. 7, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura _____, C.F. _____ nel proseguo anche solo **“Convenzionante”** o **“CORIPET”**

e

_____, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti *ex art. 3-bis* del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente, ovvero il Comune di _____ o _____ (forma associativa di comuni) titolare *pro tempore* delle funzioni di governo del servizio rifiuti ovvero _____ in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio _____, giusta delega ..., con sede a _____, in _____, P.Iva _____ in persona del legale rappresentante _____, C.F. _____ nel proseguo anche solo **“Convenzionato”**

PREMESSO CHE

- ANCI (associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale) e CORIPET (consorzio senza fini di lucro riconosciuto dal MATTM come sistema di responsabilità estesa del produttore – EPR per la gestione delle bottiglie in PET o CPL PET) hanno sottoscritto l'accordo ponte – allegato alla presente convenzione (allegato “A”) e che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare – avente ad oggetto la gestione delle predette bottiglie di competenza CORIPET, finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale e al fine di assicurare la copertura del servizio sull'intero territorio nazionale;
- Detto accordo ponte, stipulato per attivare la sperimentazione in vista della definizione delle modalità di un possibile Accordo a regime, anche ove possibile in sede di comparto con gli altri



sistemi di EPR, disciplina la gestione dei CPL PET di competenza CORIPET, secondo le medesime regole del sistema attualmente vigenti nelle convenzioni già sottoscritte con COREPLA;



- CORIPET riconoscerà dunque, sui CPL PET di propria competenza, i corrispettivi previsti dal sistema attuale – maggiori oneri per il servizio di RD tradizionale e relative prestazioni aggiuntive – secondo le medesime modalità, ossia sui flussi stimati in entrata, ma con un incremento economico di più sei (6) euro a tonnellata su ciascun singolo flusso/corrispettivo attuale;

- l'attuazione dell'Accordo ponte ANCI CORIPET avviene mediante la stipulazione della presente Convenzione locale tra CORIPET e i soggetti competenti (Autorità di governo del servizio rifiuti/Comuni/soggetti delegati).

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Premesse, integrazioni e rinvi

1. Le premesse e l'Accordo ponte ANCI CORIPET (allegato "A"), da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla stessa. Le Parti convengono che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell'Accordo ANCI CORIPET saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione e relativi allegati valgono, in quanto compatibili, le medesime regole del sistema attuale da intendersi riferite, invece che a tutti gli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, ai soli CPL PET di competenza CORIPET di cui all'Accordo ponte ANCI CORIPET.
3. Per la quantificazione dei CPL PET che CORIPET è chiamato a gestire, le attuali analisi merceologiche saranno integrate con la rilevazione, a spese di CORIPET, del nuovo parametro CPL PET, cui sarà applicata la quota di mercato CORIPET di cui all'art. 5.1 dell'Accordo ponte ANCI CORIPET. Sino al mese in cui verrà effettuata la prima rilevazione utile, si applica, ai fini dei pagamenti dei corrispettivi e del riaddebito della frazione estranea (FE), la percentuale forfetaria prevista all'art. 11.4 dell'Accordo ponte ANCI CORIPET. Resta inteso che i rifiuti costituiti dai contenitori in PET per liquidi di competenza CORIPET saranno raccolti indistintamente ed assieme ai rifiuti di imballaggi in plastica di competenza COREPLA o di altri sistemi di EPR (e degli altri consorzi di filiera nel caso di raccolta multimateriale), senza alcun obbligo per il Convenzionato di attivare due distinte ed autonome modalità di RD.

  2

Articolo 2 – Oggetto e corrispettivi

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la raccolta, il conferimento e il ritiro dei contenitori in PET per liquidi di competenza CORIPET (di seguito anche solo il “materiale”) conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e la conseguente corresponsione su di essi dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di raccolta, conferimento, le modalità ed i luoghi di consegna e ritiro/presa in carico del materiale, così come le regole relative alle analisi merceologiche sui flussi in ingresso, sono le medesime del sistema attuale come indicato nell'Accordo ANCI CORIPET (v. art. 4.1 allegato “A”) e fatto salvo quanto previsto al precedente art. 1.3 e all'art. 11 del predetto Accordo.
3. Al Convenzionato sono riconosciuti da CORIPET sui propri CPL PET conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata i seguenti corrispettivi migliorativi (cfr. Allegato Tecnico ANCI/COREPLA 2014-2019, tabella 1, art. 6.1.1.1), al netto dell’IVA:

Flussi/corrispettivi attuali	CORIPET
Flusso A = 307,07 €/t	Flusso A = 307,07 €/t + 6 €/t
Flusso B = 81,07 €/t	Flusso B = 81,07 €/t + 6 €/t
Flusso C = 399,29 €/t	Flusso C = 399,29 €/t + 6 €/t
Flusso DL = 298,97 €/t	Flusso DL = 298,97 €/t + 6 €/t

Non saranno applicate fasce/limiti di conformità in termini di livelli percentuali di frazione estranea (FE), per cui i corrispettivi di cui sopra saranno sempre corrisposti, indipendentemente appunto dalle percentuali di FE presenti nei conferimenti (cfr. Allegato Tecnico ANCI/COREPLA 2014-2019, art. 6. 1. 3).

4. Verranno altresì riconosciute dal consorzio al Convenzionato, con riferimento ai CPL PET di competenza CORIPET, le medesime prestazioni aggiuntive rispetto a quelle attuali, ai medesimi valori economici (cfr. Allegato Tecnico ANCI/COREPLA 2014-2019, art. 6. 2).

Articolo 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha effetto per tutta la durata del vigente Accordo ANCI CORIPET ed eventuali sue proroghe.
2. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative e/o del decreto di riconoscimento CORIPET (Decreto Direttoriale n. RINDEC 58 del 24 aprile 2018

  3

del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e della normativa di settore tali da far decadere l'Accordo ANCI CORIPET, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 – Norme finali

1. Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.
2. Le Parti si impegnano a sottoporre preliminarmente al Tavolo permanente di coordinamento e verifica previsto dall'Accordo ANCI CORIPET (v. art. 15) ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere con l'obiettivo di prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.
3. Nel trasmettere la Convenzione CORIPET attribuirà al Convenzionato un identificativo, denominato "Bacino", che identifica il Comune/l'elenco dei Comuni per i quali viene sottoscritta la convenzione.
4. Per la fatturazione si applica quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo ponte cit. Il Convenzionato, in presenza di conferimenti, provvede ad emettere fattura mensile nei confronti di CORIPET, e comunque entro due mesi dal conferimento del materiale presso il centro di selezione (CSS). CORIPET, a tal fine, renderà disponibile, per ciascun singolo Convenzionato, la pre-fattura del mese. In caso di discordanza fra la pre-fattura e i dati risultanti al Convenzionato, il Convenzionato stesso provvederà a contattare CORIPET prima di emettere la fattura per i chiarimenti del caso. E' espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi dei crediti del Convenzionato nei confronti di CORIPET, ivi inclusi i mandati irrevocabili all'incasso. CORIPET, nel mese successivo al mese di conferimento della raccolta, provvede ad emettere fattura relativamente ai costi, ove dovuti, di separazione ed avvio a recupero/smaltimento della quota parte di frazione estranea di propria competenza, che avrà scadenza a 60 giorni data fine mese fattura. Sono ammesse eventuali compensazioni fra le fatture emesse dal Convenzionato e i documenti contabili emessi da CORIPET. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture da parte di CORIPET o del Convenzionato, sono dovuti interessi di mora nella misura dell'Euribor medio a tre mesi maggiorato di due punti percentuali.

Luogo e data




Il Convenzionante
CORIPET

Il Convenzionato

Allegati:

- Allegato A: Accordo ponte ANCI CORIPET.



Handwritten signature and a vertical line with a small mark at the bottom.